

Ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all'estero

del 16 ottobre 1991 (Stato 16 luglio 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 1975¹ sui diritti politici degli Svizzeri all'estero,

ordina:

Sezione 1: Procedura di annuncio

Art. 1 Annuncio

¹ Gli Svizzeri all'estero che intendono esercitare i diritti politici devono annunciarlo, sia per scritto, sia presentandosi di persona, alla rappresentanza svizzera presso la quale sono immatricolati.

² In questo annuncio indicano:

- a. cognome e nome;
- b. cognome e nome del padre;
- c. cognome e nome della madre;
- d. luogo e data di nascita;
- e. indirizzo;
- f. Comune e Cantone d'origine;
- g. Comune nel quale intendono esercitare i loro diritti (Comune di voto) e relativo Cantone.

³ Come Comune di voto gli Svizzeri all'estero possono scegliere uno dei loro Comuni d'origine o di precedente domicilio. Se il diritto cantonale prevede un catalogo elettorale centrale, il Comune che tiene questo catalogo è considerato Comune di voto.

⁴ Una volta scelto, il Comune di voto non può essere cambiato finché lo Svizzero all'estero è immatricolato presso la stessa rappresentanza.

Art. 2 Inoltro dell'annuncio

¹ La rappresentanza inoltra l'annuncio al Comune di voto.

² Trasmette una copia dell'annuncio al Comune di origine.

¹ RS 161.5

Art. 3 Rinnovo dell'annuncio

¹ Gli Svizzeri all'estero che intendono continuare a esercitare i diritti politici rinnovano l'annuncio prima della scadenza di un termine di quattro anni dall'ultimo annuncio, sia per scritto, sia presentandosi di persona presso il Comune di voto.

^{1bis} L'annuncio può anche essere rinnovato per mezzo di un modulo prestampato. Il Comune di voto recapita almeno una volta all'anno, assieme al materiale di voto, un modulo prestampato a ogni Svizzero all'estero avente diritto di voto. Il modulo deve essere rispedito firmato e datato.²

² Se l'annuncio non viene rinnovato, il Comune di voto lo comunica alla rappresentanza nonché al Comune di origine.

Art. 4 Iscrizione nel catalogo elettorale

Ricevuto l'annuncio, il Comune di voto iscrive lo Svizzero all'estero nel catalogo elettorale, se non è già iscritto in quello di un altro Comune svizzero.

Art. 5 Conferma dell'iscrizione

¹ Il Comune di voto conferma allo Svizzero all'estero, direttamente con il modulo previsto a tal fine, l'iscrizione nel catalogo elettorale e il rinnovo dell'annuncio giusta l'articolo 3.

² Se rifiuta l'iscrizione, il Comune di voto lo comunica all'interessato, alla rappresentanza e al Comune d'origine adducendone le ragioni.

Art. 6 Notifica di partenza e exmatricolazione

La rappresentanza svizzera annuncia al Comune di voto e al Comune d'origine notifiche di partenza e le exmatricolazioni d'ufficio di Svizzeri all'estero aventi diritto di voto.

Art. 7 Cambiamento di domicilio all'interno dello stesso circondario consolare

¹ Lo Svizzero all'estero che cambia domicilio all'interno dello stesso circondario consolare deve notificarlo tempestivamente alla rappresentanza svizzera prima del prossimo scrutinio.

² La rappresentanza trasmette la notifica al Comune di voto. Questa notifica vale come rinnovo dell'annuncio ai sensi dell'articolo 3.

Art. 8 Radiazione dal catalogo elettorale

Il Comune di voto radia lo Svizzero all'estero dal proprio catalogo elettorale:

- a. dopo aver ricevuto la notifica di partenza;
- b. in caso di exmatricolazione;

² Introdotta dal n. I dell'O del 14 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1758).

- c. dopo quattro anni dall'ultimo annuncio, se nel frattempo il medesimo non è stato rinnovato giusta gli articoli 3, 7 o 16 capoverso 3;
- d. in caso d'interdizione giusta l'articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 1975³ sui diritti politici degli Svizzeri all'estero;
- e. in caso di decesso.

Art. 9 Domicilio nel Principato del Liechtenstein

¹ Gli Svizzeri all'estero domiciliati nel Principato del Liechtenstein si annunciano all'ufficio cantonale dei passaporti a San Gallo; quest'ultimo assume nei loro confronti i compiti della rappresentanza svizzera.

² Il Dipartimento federale degli affari esteri disciplina i particolari.

Sezione 2: Procedura in caso di votazioni ed elezioni

Art. 10 Spedizione del materiale di voto

¹ Il Comune di voto trasmette il materiale ufficiale di voto come pure le spiegazioni del Consiglio federale direttamente all'avente diritto di voto al suo indirizzo all'estero.

² Il materiale di voto è spedito per posta aerea. All'interno del continente europeo può essere recapitato per posta normale, sempreché la partecipazione tempestiva allo scrutinio non ne risulti compromessa.

³ Se riceve troppo tardi il materiale di voto nonostante spedizione tempestiva o se la sua scheda perviene troppo tardi nel Comune di voto, l'avente diritto di voto non può far valere questo ritardo.

Art. 11 Trasferimento all'estero o in un altro circondario consolare

I Comuni di voto fanno pervenire il materiale elettorale al nuovo indirizzo degli aventi diritto di voto che si trasferiscono all'estero o in un altro circondario consolare, se hanno ricevuto la notifica del cambiamento d'indirizzo al più tardi sei settimane prima dello scrutinio.

Art. 12 Spese di spedizione

¹ Il Cantone sostiene le spese di spedizione all'estero se centralizza il catalogo elettorale per gli Svizzeri all'estero.

² Altrimenti, può obbligare i Comuni di voto a sostenere le spese di spedizione.

³ I costi del rinvio delle schede sono a carico degli Svizzeri all'estero.

Art. 13 Voto dall'estero

Gli Svizzeri all'estero che desiderano votare per corrispondenza introducono la scheda nell'apposita busta, che va chiusa e spedita al Comune di voto, se del caso con il certificato elettorale, mediante la busta di trasmissione affrancata.

Art. 14 Voto in Svizzera

¹ Gli Svizzeri all'estero che desiderano recarsi personalmente alle urne nel Comune di voto lo notificano a quest'ultimo, sia per scritto, sia presentandosi di persona.

² Se la notifica ai sensi del capoverso 1 gli è pervenuta almeno 6 settimane prima dello scrutinio, il Comune di voto non invia il materiale di voto all'estero ma lo tiene a disposizione dell'interessato.

³ Gli Svizzeri all'estero devono ritirare personalmente il materiale di voto presso l'ufficio del catalogo elettorale del Comune di voto.

Art. 15 Voto per procura

¹ In caso di voto per procura, lo Svizzero all'estero consegna la busta di trasmissione al titolare della procura.

² L'ammissibilità e la procedura sono disciplinati dal diritto cantonale.

Sezione 3: Firma di referendum e iniziative popolari**Art. 16**

¹ Gli Svizzeri all'estero che intendono firmare iniziative popolari o domande di referendum in materia federale indicano sulla lista delle firme il loro Comune di voto e il relativo Cantone.

² Come domicilio, indicano il loro domicilio all'estero (compresi lo Stato e il Comune).

³ L'attestazione del diritto di voto da parte del Comune di voto vale come rinnovo dell'annuncio giusta l'articolo 3.

Sezione 4: Informazione**Art. 17**

¹ Il periodico «Rivista svizzera» informa gli Svizzeri all'estero sulle imminenti votazioni ed elezioni.

² Il Dipartimento federale degli affari esteri provvede alla spedizione.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 18** Esecuzione

¹ Il Dipartimento federale degli affari esteri è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

² Distribuisce i moduli per l'annuncio giusta l'articolo 1 come pure per la conferma dell'iscrizione giusta l'articolo 5.

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 25 agosto 1976⁴ sui diritti politici degli Svizzeri all'estero è abrogata.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1992.

⁴ [RU 1976 1809, 1988 355; RU 1978 712 art. 28]

